



FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

**ATTESTAZIONE CAPACITA' FINANZIARIA A FAVORE DI AUTOTRASPORTATORI
ai sensi dell'art. 6 Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO Società Cooperativa

Via di Voltaia nel Corso n. 2/4 – 53045 Montepulciano (SI)

Tel.: 0578 - 711209-758703 – Fax: 0578 - 711209-711204

E-mail: info@bccmp.com sito internet: www.bccmp.com

Registro delle Imprese della CCIAA di Siena. n. 00045810520

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 2175.80 - Cod. ABI 8670

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A159533

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(Indicare i dati, l'indirizzo, il n. di telefono, l'e-mail e la qualifica del soggetto che consegna al cliente il foglio informativo)

(Indicare i dati del cliente a cui è stato consegnato il foglio informativo)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il foglio informativo, il documento “*Principali diritti del cliente*”, oppure la Guida del prodotto ed i tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato.

CHE COS'È L'ATTESTAZIONE DI “CAPACITA' FINANZIARIA”

Capacità finanziaria a favore di autotrasportatori

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 395/2000 il soggetto che intende accedere alla professione di autotrasportatore deve dimostrare all'Autorità competente il possesso, fra gli altri del requisito della capacità finanziaria – in misura non inferiore ad euro 50.000 per il primo autoveicolo e ad euro 5.000 per ogni autoveicolo supplementare – può essere fornita mediante un'attestazione, conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005, rilasciata da imprese che svolgono attività bancaria, previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia. La banca deve

comunicare in forma scritta all’Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata, entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.

Il cliente ha l’obbligo di:

- ▶ tenere la banca manlevata e indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione al rilascio dell’Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla banca in dipendenza o comunque in connessione con l’Attestazione.
- ▶ di fornire alla banca immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria nonché di ogni comunicazione che, al riguardo, dovesse effettuare all’Autorità competente ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 22.12.2000, n. 395.

CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO MASSIMO DI SPESE E COMMISSIONI	
VOCE	COSTO
Rilascio attestazione	Euro 50,00
Spese per comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 395/00	Euro 15,00
Spese per altre comunicazioni	Euro 5,00 oltre il rimborso delle spese postali
Rimborso spese per documentazione richiesta dalla clientela	
Estratti conto	spese reclamate da terzi (SOAR Firenze)
Fotocopie e spese telefoniche	Euro 10,00 forfettari
Costo orario del personale addetto alla ricerca ed al reperimento della documentazione (III area, I livello con zero scatti anzianità)	Euro 15,45.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via di Voltaia nel Corso n. 2/4 – 53045 Montepulciano) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Attestazione di capacità finanziaria	Dichiarazione rilasciata dalla banca che attesta – sulla base di elementi quali le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa interessata, i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni, il capitale di esercizio – la capacità finanziaria dell’impresa di trasporto su strada al fine dell’iscrizione della stessa all’Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 o del rilascio della licenza o il diverso titolo per l’esercizio della relativa attività.
Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 395/00	Comunicazione all’Autorità competente della diminuzione o della perdita della capacità finanziaria
Impresa di trasporto su strada	Qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, o associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica, che svolge l’attività di trasporto su strada di cose per conto terzi o di persone.
Trasporto su strada di cose per conto terzi	Attività dell’impresa che esegue, mediante autoveicoli - fuori della fattispecie del trasporto di cose in conto proprio, come definito dall’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 – il trasferimento di cose verso corrispettivo.
Trasporto su strada di persone	Attività dell’impresa che, fuori della fattispecie di uso proprio, come definito dall’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, esegue – mediante autoveicoli destinati, a norma dell’art. 82, comma 1, del medesimo Decreto, a trasportare più di nove persone, autista compreso – il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o talune categorie di utenti, verso corrispettivo.